



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

EDILIZIA, URBANISTICA, TERRITORIO, APPALTI

Comunicazione EUTA/1720 del 23/03/2020 a cura di Franco Raffi

Cantieri edili sospensione attività DPCM 22-03-2020 - restrizioni aggiuntive per la provincia di Rimini

Come è noto è stato emanato il DPCM del 22/03/2020 che sospende alcune attività a livello nazionale, tra cui alcuni l'attività edilizia per alcuni settori individuati dai codici ATECO.

IMPORTANTE: per la PROVINCIA DI RIMINI rimane in vigore l'ordinanza regionale che **sospende tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici.**

Pertanto **SOLO per le province di Ravenna Forlì Cesena** ai sensi del DPCM 22/03/2020 le attività NON sospese sono (**verdi SI**, **rosso NO**)

F	COSTRUZIONI
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42	INGEGNERIA CIVILE
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.11.00	Demolizione
43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00	Trivellazioni e perforazioni
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca

Si evidenzia che ai sensi del DPCM 22/03/2020 art 1 punto 7

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché' dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera

e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In allegato il fac-simile della comunicazione.

I nostri uffici sono a disposizione per la verifica operativa delle disposizioni Governative e regionali rivolgendosi all'**Ing. Franco Raffi** tel. 0541 352303 – e-mail fraffi@confindustriaromagna.it o al **Dott. Davide Ceccato** tel. 0544 210406.– E-mail dceccato@confindustriaromagna.it.

All/

Fac-simile comunicazione al Prefetto

Nota ANCE - MIT - Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili

SU CARTA INTESTATA AZIENDA

Spett.le Eccellenza

Prefetto di

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Oggetto: Comunicazione ex Art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 22 marzo 2020

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____
CF _____ residente in _____ via _____ n. _____
in qualità di _____ della società _____ con P.IVA
_____ con sede in _____ via _____ n. _____
esercitante l'attività di _____

Tenuto conto di quanto segue:

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'oggetto della presente sono state adottate misure di sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1;
- sono consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
- l'attività dell'impresa _____ rientra nella suddetta casistica

COMUNICA

Che l'attività svolta dall'impresa e dichiarata rientrante nell'accezione di cui alla richiamata lett. d) consiste nella (produzione dei seguenti beni/ prestazione dei seguenti servizi)

Le imprese e le amministrazioni destinatarie dei prodotti/servizi attinenti alle attività consentite sono quelle inserite nell'allegato aziende/enti (v. allegato)

Cordiali saluti

Lì _____, data

Timbro e Firma

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI

Nota di commento

A seguito dell'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un **protocollo ad hoc per il settore edile**.

Il documento è stato condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Il documento, che ricalca il Protocollo di Confindustria, è stato integrato con aspetti caratteristici del settore.

Il provvedimento del MIT, benché sia un concreto passo avanti in merito alle attività nei cantieri edili in presenza dell'emergenza sanitaria in corso, **non è ancora sufficiente**.

La situazione in essere, infatti, resta caotica.

Per evitare che questa situazione di estrema confusione degeneri ulteriormente, **occorrerebbe un provvedimento a livello nazionale**, chiaro ed inequivocabile, che, al pari di quanto hanno fatto gli altri paesi europei, **dichiari** che l'emergenza sanitaria connessa al virus COVID-19 è **causa di forza maggiore**.

Solo così, si potrà consentire alle stazioni appaltanti e ai committenti di poter procedere con maggiore serenità, caso per caso, alla temporanea sospensione delle attività di cantiere. Ciò, naturalmente, con salvezza degli interventi urgenti e non rinviabili e solo laddove il rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del virus rendano impossibile la prosecuzione dei lavori

Venendo ai contenuti delle linee guida MIT, si prevede quanto segue.

L'applicazione delle disposizioni ivi contenute nel protocollo MIT consente di proseguire le attività lavorative in cantiere, garantendo la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e che attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i **subappaltatori e subfornitori** presenti nel medesimo cantiere.

Di seguito un'analisi dei punti più rilevanti:

- Nelle raccomandazioni è riportata la necessità di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Si prevede, tra l'altro, che il coordinatore per la sicurezza, nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad **integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio**. Si favoriscono, inoltre, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- Nel paragrafo 1 INFORMAZIONE è previsto che il datore di lavoro, anche con **l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza** delle costruzioni, informi tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. È previsto inoltre che il personale, prima dell'accesso al cantiere, sia sottoposto al **controllo della temperatura corporea**.
- Per disciplinare l'accesso dei **fornitori**, il protocollo richiede di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere,

con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si dovrà individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

- Nel paragrafo 3 è previsto che il datore di lavoro assicuri la **pulizia giornaliera e la sanificazione** periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
- Nel paragrafo 5 è previsto che, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate **mascherine** la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si fa presente che non viene richiamato il DL Cura Italia che consente l'utilizzo di mascherine chirurgiche.

Nello stesso paragrafo, è previsto che, qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, **in mancanza di idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali), le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;**

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede, al riguardo, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa **stima dei costi** con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

- Nel paragrafo 6 è previsto che **l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi sia contingentato**, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;**
- Con riferimento al paragrafo 7 il protocollo evidenzia che, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la **riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni** anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene l'apertura, la sosta e l'uscita.
- Nel paragrafo "Tipizzazione relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" sono riportate alcune ipotesi che costituiscono una tipizzazione pattizia della disposizione contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare

l'epidemia di COVID-19 è **sempre valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.**

Quanto ai contenuti e alla portata dell'art. 91, è necessario ricordare che l'articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo che, ove quest'ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. L'articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (cd. "danno emergente") che il mancato guadagno (cd. "lucro cessante").

Tra le cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo l'interpretazione consolidata, gli eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. "factum principis", ossia un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.

Ciò premesso, e venendo all'esame della disposizione di cui al protocollo, il MIT si fa carico di tipizzare (in via **esemplificativa e non esaustiva**) una serie di tali esimenti, riconducendole anzitutto alle seguenti fattispecie:

- la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza di tali ipotesi deve essere attestata dal **coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.**

La disposizione pertanto implica che, sul piano operativo, al ricorrere delle suddette fattispecie:

- **il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori deve procedere alla relativa attestazione**, non residuando alcuno spazio di discrezionalità al riguardo;
- **conseguentemente, in presenza di tale attestazione, la committente deve procedere alla sospensione dei lavori**;

- **in presenza di tale attestazione** (che il protocollo MIT rimette coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione) può ritenersi **esclusa la responsabilità dell'appaltatore per eventuali ritardi e/o omissioni esecutive** riconducibili alle medesime fattispecie **e, pertanto, non può darsi** luogo all'applicazione di **eventuali decadenze o penali**.

20 marzo 2020